



**Al Signor Presidente
del Consiglio Regionale**

INTERPELLANZA

Oggetto: Riconoscimento Centri di terzo livello della Medicina dello sport, ai sensi dell'art. 9, della L.R. 23 giugno 2020, n. 15 (Medicina dello sport e tutela sanitaria delle attività sportive e motorie).

Il sottoscritto Consigliere regionale,

Premesso che:

- Con la Legge Regionale n. 15/2020, si è provveduto a organizzare nel territorio della Regione Abruzzo la Medicina dello Sport;
- L'art. 9, della L.R. n. 15/2020, prevede, in particolare, l'articolazione territoriale della Medicina dello Sport in Centri di primo, secondo e terzo livello;
- Sempre all'art. 9, della stessa legge, si stabilisce che i Centri di terzo livello appartengono al Sistema Sanitario Nazionale e il loro riconoscimento, in un massimo di un Centro per ogni Azienda Sanitaria della Regione, è deliberato dalla Giunta Regionale previa domanda dei legali rappresentanti delle stesse Aziende USL;
- All'art. 4, della L.R. n. 15/2020, tra le funzioni esercitate dalla Regione, troviamo quella di programmare negli anni il fabbisogno dei Centri e degli studi professionali di Medicina dello Sport sull'intero territorio;
- Ad oggi, non risultano istituite in Regione Abruzzo, Centri di terzo livello della Medicina dello Sport, ai sensi della L.R. n. 15/2020;

Considerato che:

- Con Delibera del Direttore Generale n. 1050 del 23.05.2023, la ASL n. 1 Avezzano – Sulmona – L'Aquila, ha approvato l'indizione di un Avviso pubblico, per l'attribuzione dell'incarico quinquennale di Direzione della Unità Operativa Complessa di Servizio Tutela Salute Attività Sportive;
- Sempre nella Delibera n. 1050/2023, si precisa che l'avvio della procedura di conferimento dell'incarico è stato autorizzato dalla regione Abruzzo, con nota prot. n. RA0168771/22, del 02.05.2022;

- L’attivazione dell’Unità Operativa Complessa di Servizio Tutela Salute Attività Sportive, con l’affidamento dell’incarico di Direzione della stessa, di fatto, può essere equiparata a tutti gli effetti all’istituzione presso la ASL n. 1 Avezzano – Sulmona – L’Aquila, ad un Centro di terzo livello, di cui alla L.R. n. 15/2020;
- Nella stessa Delibera n. 1050/2023, non si fa riferimento, per l’affidamento dell’incarico di Direzione della U.O.C., alla L.R. n. 15/2020, né tantomeno alla presentazione di domande da parte del Legale Rappresentante dell’Azienda alla Regione Abruzzo, ai sensi del comma 7, dell’art. 9, della medesima legge;
- L’istituzione della U.O.C., con l’affidamento dell’incarico di Direzione, apparirebbe come un’iniziativa autonoma della ASL n. 1, completamente disarticolata dalla Legge Regionale n. 15/2020;

Interpella il Presidente della Giunta e l'Assessore competente

Per conoscere:

- 1) Se la Giunta Regionale è a conoscenza dell’istanza avanzata dal Direttore Generale della ASL n. 1 Avezzano – Sulmona – L’Aquila, per l’istituzione della U.O.C. di Servizio Tutela Salute Attività Sportive, ai sensi della L.R. n. 15/2020, considerato che l’attivazione della U.O.C. potrebbe configurarsi come istituzione di un Centro di terzo livello.
- 2) Se, a parere dell’attuale Giunta, l’istituzione della U.O.C. di Servizio Tutela Salute Attività Sportive, presso la ASL n. 1, rientra nella programmazione del fabbisogno dei Centri e degli studi professionali di Medicina dello Sport sul territorio della Regione Abruzzo, predisposta ai sensi dell’art. 4, della L.R. n. 15/2020.
- 3) Se nella Regione Abruzzo è prevista, come avvenuto per la ASL n. 1 Avezzano – Sulmona – L’Aquila, l’imminente istituzione di altri Centri di terzo livello nelle restanti ASL Abruzzesi, ai sensi della L.R. n. 15/2020.

Il Consigliere regionale

Domenico Pettinari